

Roma, 3 agosto 2023

Prot. N. 191/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Conversione decreto legge 75_2023 cd Decreto Pa Bis

Care colleghe e cari colleghi,

vi inviamo, in allegato, il disegno di legge AS 829 di conversione del decreto 75/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" - cd Decreto Pa Bis - sul quale il Senato, in data odierna, ha votato la fiducia.

Vi segnaliamo di seguito le modifiche apportate in fase di conversione di principale interesse per i comparti che rappresentiamo.

Scorrimento graduatorie concorsi pubblici

Si ricorda che in fase di conversione in legge del Dl. 44/2023 è stata introdotta una norma in materia di scorrimento delle graduatorie per i concorsi pubblici, a modifica dell'art. 35 comma 5-ter del D.lgs. 165/2001, con la quale venivano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.

Alla luce dei tempi necessari per l'espletamento dei concorsi, abbiamo denunciato sin da subito le pesanti conseguenze della drastica riduzione del numero degli idonei per tutti gli Enti della P. A. ed in particolare per le Aziende e gli Enti del SSN i quali, già in stato di grave e certificata carenza di organico di personale (sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo) non potendo attingere alle graduatorie di merito già disponibili a livello nazionale, sarebbero state costrette ad avviare nuovi concorsi con serio pregiudizio sia per i tempi di erogazione dei LEA, sia per l'insostenibile aggravio dei costi a carico delle stesse aziende.

L'art. 35 comma 5 ter del TUPI – nella versione riformata dall'art 28 ter comma 1 lettera c) del disegno di legge in oggetto - prevede che siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori

entro il nuovo limite indicato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative della norma.

Vengono esclusi dal campo di applicazione della norma i concorsi pubblici banditi:

- **per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, compresi i ricercatori sanitari**
- **per il reclutamento del personale educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni**
- **per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato**
- **per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti**
- **per procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità**

L'art. 28-ter comma 2 del disegno di legge chiarisce espressamente che **i nuovi limiti sullo scorrimento delle graduatorie si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

Servizio temporaneo all'estero

L'art. 28 comma 1 lettera b), modificando l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che l'esperienza maturata dal dipendente pubblico durante la prestazione di servizio temporaneo all'estero, oltre a costituire titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica, debba essere adeguatamente valorizzata se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa.

FUNZIONI LOCALI

Reclutamento personale dirigenziale comunale - L'art. 28, comma 1-bis del disegno di legge consente ai comuni di prevedere nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% da destinare al personale dirigenziale e non dirigenziale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al

personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

Dirigenza PTA - L'art. 8-bis comma 2 abroga l'art. 1 comma 687 della l. 145/2018, il quale come ricorderete prevedeva la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica (PTA) nei ruoli del personale del Ssn e, per il triennio 2022 - 2024, disponeva che la medesima dirigenza venisse ricompresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.

Pertanto, **la dirigenza PTA resta inquadrata nei ruoli e nell'area contrattuale della dirigenza delle Funzioni locali.**

Contratti di apprendistato e formazione lavoro - Secondo le previsioni del nuovo art. 28, co. 1, lett. b), n. 2-bis), i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica amministrazione possono incrementare dal 10% al 20% la percentuale di assunzioni con contratto di apprendistato o con contratto di formazione lavoro nelle modalità previste dall'art. 3-ter, commi 1 e 2, del Dl. 44/2023, e comunque per almeno una unità. Si tratta in particolare dei contratti di apprendistato con giovani laureati individuati su base territoriale attraverso il portale InPA e dei contratti di formazione lavoro con studenti di età inferiore ai 24 anni che abbiano concluso il ciclo di esami sulla base di convenzioni con le Università.

I predetti contratti, stipulati a tempo determinato, possono al termine essere trasformati a tempo indeterminato sulla base della valutazione del servizio prestato.

In relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, non si applicano le misure in materia di mobilità collettiva ovvero l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. (artt. 34 comma 6 e 34-bis, D.lgs. 165/2001). Inoltre, si specifica che a tali assunzioni si applica quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del dl 34/2019 in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale (ovvero la rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018)

Utilizzo personale a tempo indeterminato di altra amministrazione - L'art. 28, co. 1-ter, modificando l'art. 1, co. 557, della L. 311/2004, eleva da 15.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

FUNZIONI CENTRALI

Graduatorie Ripam - Il nuovo art. 28-bis prevede che per l'attuazione delle misure di completamento della dotazione organica di alcune pubbliche amministrazioni – misure previste dagli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del decreto legge 75/2023 per il reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia, l'Amministrazione penitenziaria, il Ministero dell'istruzione, la Prefettura e gli uffici territoriali del Governo – le medesime amministrazioni possano anche ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Procedure per accesso alla dirigenza di seconda fascia – L' art. 28 ter comma 1 lettera a) con riferimento alle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e agli enti pubblici non economici nazionali prevede che i bandi delle procedure comparative per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possano essere adottati anche dalle singole amministrazioni interessate (le procedure comparative in oggetto, previste dalla disciplina già vigente, sono riservate al personale – in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione – che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale).

Assunzioni personale dirigente MEF - L'art.28-ter comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, nel biennio 2023 - 2024, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Una quota non inferiore al 50% dei posti di cui sopra è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni.

Una quota non inferiore al 30% dei posti residui è riservata al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale, attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

È riservata, infine, un'ulteriore quota non superiore al 15% dei medesimi posti residui al personale di cui sopra che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Fondo Agenzia delle dogane - L'articolo 28-quater estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del

2020 e successivamente prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall'articolo 163-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Sna - L'articolo 1-ter attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità.

Ministero del Lavoro - L'art. 3 comma 6-bis autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'avvio di procedure di reclutamento di personale finalizzate anche all'assunzione di funzionari per specifiche professionalità ovvero con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e delle capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica.

Il bando può prevedere un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso qualora conseguito non oltre cinque anni prima del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ministero della Giustizia - L'articolo 13-bis prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, e dispone che il relativo adeguamento delle tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli

